



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 127 DEL 28/07/2026

Settore proponente: Settore VII - Polizia Locale

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI CONTENUTI IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO, NEL CENTRO STORICO, DALLE ORE 19.30 DEL 1 AGOSTO 2026 ALLE ORE 02.30 DEL 2 AGOSTO 2026, IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "NOTTE BIANCA". ORDINANZA SINDACALE DIRETTA ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO E DELL'AMBIENTE.-

Il Sindaco

PREMESSO che:

- obiettivo strategico di questa Amministrazione è lo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana, nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici e nella tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana con la creazione di opportunità di crescita e migliore qualità della vita possibile per tutti;
- la città di Piove di Sacco, forte dei propri beni monumentali ed artistici nonché della storica ed intensa attività culturale, oltre che del proprio vivace tessuto artigianale, commerciale ed industriale, rappresenta il solido e costante punto di riferimento dell'intera Saccisica e come tale è riconosciuta come "Città veneta della Cultura", sede di un importante Distretto del commercio urbano denominato "Piove di Shopping";
- l'Amministrazione Comunale intende garantire una serena e civile convivenza promuovendo comportamenti idonei a tutelare la tranquillità sociale e migliorare la qualità della vita e della salute, contrastando le cause che potrebbero impedire di realizzare questi obiettivi, specie negli spazi pubblici.

ATTESO che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione 60 del 19.05.2026, ha stabilito il periodo di svolgimento della consueta "isola pedonale" nel centro storico per l'anno corrente ossia da venerdì 29 maggio fino a domenica 30 agosto nonché nei giorni 4-5-6 e 11-12-13 settembre 2026 con la pedonalizzazione di alcune vie dalle ore 20.30 alle ore 02.30 del giorno successivo dal lunedì al sabato; alla domenica e festivi dalle ore 15.00 alle ore 02.30 del giorno successivo;
- in allegato alla deliberazione, detto Organo esecutivo ha pianificato il calendario degli eventi da svolgersi all'interno dell'isola pedonale tra i quali figura l'evento denominato "NOTTE BIANCA", indetto nella serata di sabato 01 agosto 2026 a cura dell'Associazione Promopiove con sede a Piove di Sacco in via Roma n.18 e per il quale è previsto un considerevole numero di partecipanti.
- tale evento viene inquadrato come "evento a rilevante impatto locale" nel piano di protezione civile comunale;
- Vista l'ordinanza n. 122 del 23/7/2026 con la quale è stato attivato il C.O.C. "centro

operativo comunale”.

DATO ATTO che:

- assumere alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia degli avventori, decrementandone i freni inibitori, atteso che nel caso di consumo eccessivo si verificano i seguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo rende non limitati ai pur numerosi servizi igienici messi a disposizione dall'Amministrazione, in relazione al numero elevato di persone che gravitano nell'area destinata alla manifestazione; l'elevato rischio di abbandono di bottiglie e bicchieri in vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazioni e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;
- l'abuso di alcol genera inoltre comportamenti irraguardosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, igiene, attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado avvilente per i residenti e per i frequentatori della zona teatro dell'evento, cosa che impegna il Comune a commissionare interventi straordinari di manutenzione e pulizia;
- l'articolo 50 comma 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede che “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”.

CONSIDERATO che:

- a causa del rilevante numero di presenze, i bicchieri, le bottiglie ed ogni altro contenitore di vetro, potenzialmente utilizzati nell'ambito di qualsiasi consumazione, potrebbero essere usati in modo improprio dai detentori nonché essere dispersi nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti;
- l'uso improprio ed il mancato corretto conferimento negli appositi contenitori, ossia la dispersione al suolo, ed in particolare in caso di rottura, causerebbe un serio pericolo per l'incolumità delle persone nonché creare disagio alla convivenza civile, generando degrado e incuria che non si addice al clima festoso nell'ambito dell'area urbana interessata dall'evento.

ATTESA la necessità di garantire che la fruibilità delle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, nonché della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e per la sicurezza generale.

AL FINE DI EVITARE che:

- dagli avventori di tutti gli operatori si verifichino situazioni di degrado e di disturbo della pacifica e ordinaria vivibilità, soprattutto durante le ore serali e notturne tali da causare una criticità nella gestione della sicurezza urbana dovuta alla presenza di numerose persone dedite al consumo di bevande, soprattutto alcolici, con conseguenti atteggiamenti poco rispettosi del decoro urbano, consistenti in schiamazzi, danneggiamenti e nell'abbandono sul suolo di rifiuti ed in particolare di bottiglie, caraffe e bicchieri di vetro, spesso ridotti in frantumi;

- episodi di euforia possano trascendere a fatti che comportino danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità.

RITENUTO OPPORTUNO rammentare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di alcolici:

- **l'art. 689 c.p.** (Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente) “vieta di somministrare in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche ai minori di 16 anni o a persone che appaiono in condizioni mentali tali da pregiudicare le loro capacità di intendere e di volere o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica”;
- **l'art. 691 c.p.** (Somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza) prevede la “punibilità di chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di ubriachezza; se il colpevole è un esercente di un locale pubblico è prevista la sospensione dell'esercizio”.
- **l'art. 688 c.p.** (Ubriachezza) - richiamato dall'art. 6 del vigente Regolamento di Polizia Urbana) il quale stabilisce che: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno a trecentonove euro.”;
- **art. 7 del regolamento comunale di Polizia urbana** (C.C. n. 61 del 28 novembre 2014): “1. Impregiudicato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di 16 anni, già previsto e punito dall'art. 689 del c.p., è vietato vendere a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16 è punita, ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, con la sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro. 2.E' altresì vietato vendere e somministrare a persone di età inferiore agli anni 18 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e minori di anni 18 è punita, ai sensi dell'art.7 del D.L. 158/2012, con la sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro. 3. E' fatto divieto a chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cedere o mettere a disposizione di minori di anni 18, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione” (l'inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 500)
- **art. 22 del Regolamento comunale di Polizia urbana:** *1.E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire “armi improprie” nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica (la inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 150) 2. E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci” (l'inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 150). 3.(omissis).*
- **art. 23 del Regolamento comunale di Polizia urbana:***1. La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all'assunzione delle predette bevande, è punita con le pene di cui all'art. 689 del codice penale. 2. A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all'interno dei propri esercizi un cartello riportante il divieto succitato (l'inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 500).*

CONSIDERATO inoltre che la possibilità di avere a disposizione contenitori in vetro (bottiglie,

boccali, bicchieri etc.) può determinare grave pericolo in presenza di eventuali situazioni di caos di tensioni, risse e quant'altro.

VISTA:

- la legge 25 agosto 1991 n. 287 (normativa sull'attività dei pubblici esercizi);
- la legge 48/2017, di conversione del dl 14/2017 (disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città);
- la legge 125/2001 – art. 14 bis (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati);
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 (depenalizzazione)

VISTO:

- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 6 commi 2 e 3 del DL 117/2007 convertito con modifiche in legge n.160/2017;
- l'art. 19 del DPR 616/1977;
- l'art. 659 c.p.;
- l'art. 100 del TULPS;
- il D,Lgs. 114/1998;
- L. 447/1995;
- L. 241/1990;
- D.P.R. 227/2011;
- il vigente Regolamento comunale del mercato e del commercio su aree pubbliche, approvato con atto consiliare n. 62 del 19/09/2007 e ss.ii.mm..

DATO ATTO:

- che il responsabile del Settore IV comunale – Attività produttive e Cultura - ha assolto l'obbligo di cui all'art. 18 del vigente TULPS;
- dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. in capo al Responsabile del Procedimento.

IN DEROGA alla disposizione di cui all'art. 22 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

IN FORZA dei poteri attribuiti dal comma 7-bis dell'art. 50 del vigente Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali 267/2000.

ALL'ESITO anche della riunione indetta in data 07 luglio 2026 con il rappresentante dell'Associazione promotrice dell'evento.

TUTTO CIO' premesso e richiamate le disposizioni di legge e di regolamento dettagliatamente citate;

ORDINA

1. dalle ore 19.30 della giornata di sabato 01 agosto 2026 alle ore 02.30 (orario termine evento) di domenica 02 agosto 2026 ai titolari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, distributori automatici, esercizi commerciali, circoli privati e laboratori artigianali, ubicati all'interno dell'area denominata “isola pedonale” ossia: via O. Da Molin, via Mazzini, p.tta Carlo Rosso, v.lo Mezzaluna, via Roma, p.za dell'Incoronata, p.za Vittorio Em. II, via Garibaldi, via Cavour, via Mercato nonché per le suddette attività presenti in via Gauslino, Europa e Castello:
 - a) il divieto di somministrazione e di vendita anche per asporto, di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ad esclusione degli esercizi pubblici che svolgono attività di ristorazione (codice ateco 56.1.0.11) ai quali è consentito di servire vivande e somministrare bevande in contenitori di vetro o ceramica (piatti, bottiglie e bicchieri) esclusivamente a favore degli avventori rigorosamente seduti ai tavoli del locale ed

eventualmente sul plateatico, restando in capo ai gestori di questi ultimi la sorveglianza e la corretta informazione agli avventori dell'area ristorante;

- b) a tutte le persone presenti nel contesto indicato al punto 1., il divieto di introduzione, consumo ed abbandono di bottiglie e contenitori di vetro, circolando consumando bevande contenute solamente in bicchieri o bottiglie di carta/plastica nonché in lattine.
- c) che gli esercizi e le attività sopra indicate espongano la presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico;

DEMANDA

Agli Organi di Polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del TUEL 267/2000, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 5.000,00 euro oltre al ritiro immediato ed al sequestro amministrativo della cosa, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n° 689. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 è ammesso, entro 60 gg dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta della somma pari a €1.000,00 euro corrispondente al doppio del minimo poiché più favorevole al trasgressore. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 20 febbraio 2017 n° 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

COMUNICA

che a norma dell'articolo 3, comma 4 della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR del VENETO, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DISPONE

a) l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21-bis della L. 241/1990; la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; la massima diffusione attraverso il sito web del Comune, i quotidiani locali, le Associazioni di categoria e la consegna ai gestori/titolari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, distributori automatici, esercizi commerciali, circoli privati e laboratori artigianali interessati dal presente atto;

b) la trasmissione per gli adempimenti di competenza :

alla Prefettura di Padova;

alla Questura di Padova;

al Comando di Polizia Locale;

al Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco;

al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Piove di Sacco;

alla Polizia di Stato, sezione Polizia Stradale - distaccamento di Piove di Sacco.

Il Responsabile del Procedimento: Gianni Meneghin

**Il Sindaco
Lucia Pizzo**

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*

